

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

Circolare n°10 del 20/02/2017

ENASARCO

Aliquote e importi provvigionali per il versamento dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono mutate le regole per la gestione dei contributi Enasarco riguardanti gli agenti, i rappresentanti e le case mandanti.

Si rammenta che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su **tutte** le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante, in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate.

Si reputa opportuno sintetizzare, qui di seguito, le disposizioni attualmente in vigore:

Le aliquote della contribuzione

Per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone, le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2017 ed i successivi, sono così determinate:

(si evidenziano, per il raffronto, le percentuali in vigore negli anni precedenti):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aliquota contributiva		14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Come noto, l'aliquota della contribuzione grava in pari misura sull'agente e sulla casa mandante con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente, dovrà essere detratta (per il 2017) la percentuale del 7,75%.

L'aliquota del 15,55% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che, in attesa di conoscere i dati Istat aggiornati per il 2017, sono calcolabili nella stessa misura del 2016, vale a dire:

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2016	25.000,00	37.500,00

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

I minimali di contribuzione

L'importo base dei minimali contributivi viene rivalutato annualmente per tener conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI); al momento, non essendo ancora noto tale indice, deve farsi riferimento ai dati utilizzati per il 2016 pari a Euro 418 per i plurimandatari e Euro 836 per i monomandatari.

Il contributo deve essere calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera tale limite va, comunque, comunicata ma sulla stessa non viene conteggiato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile; in caso di attività svolta in forma societaria il contributo va ripartito tra i soci in misura pari alle quote di partecipazione.

o o o

Per gli agenti che operano in forma di società di capitali, il contributo dovuto è determinato con l'applicazione di un'aliquota differenziata per scaglione di provvigioni. Non è previsto alcun limite minimo e/o massimo.

Per l'esercizio 2017, le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto al 2016; riteniamo utile, comunque, sottoporre la seguente tabella riepilogativa:

Scaglione provvigionale	Aliquota contributo 2017	Quota preponente	Quota Agente
Fino a € 13.000.000	4%	3%	1%
Da € 13.000.001 fino a € 20.000.000	2%	1,5%	0,50%
Da € 20.000.001 fino a € 26.000.000	1%	3,75%	0,25%
Da € 26.000.001	0,50%	0,30%	0,20%

I termini di versamento

Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre; le scadenze per i versamenti relativi al 2017 sono le seguenti:

Primo trimestre	22 Maggio 2017
Secondo trimestre	21 agosto 2017
Terzo trimestre	20 novembre 2017
Quarto trimestre	20 febbraio 2018

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
CONTRATTUALE
ELABORAZIONE CONTABILE

Lo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto

L'art.5, commi 2^{BIS} e 2^{TER} del DL 22.10.2016 n.193 modifica la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto per i lavoratori autonomi e per gli **agenti e rappresentanti di commercio ed altri percettori di provvigioni**.

In particolare:

le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di computarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero dall'imposta dovuta nel periodo nel quale le ritenute sono state pagate;

le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta afferente al periodo nel quale le ritenute sono state operate (ovvero con la dichiarazione successiva).

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Dott. Folicaldi Marco